

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIGNATELLI, CRISCUOLI, FANELLI, INDELLI, MAGLIANO Giuseppe, MORO, CUZARI, DE MICHELI, BRACCESI, PAFUNDI, RESTAGNO, PICARDI, CARBONI, BELLISARIO, SAMEK LODOVICI e GIARDINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1964

Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 dicembre 1961, n. 1527, relativa alla determinazione del prezzo minimo delle sanse vergini d'oliva, ha dato origine nella sua applicazione ad inconvenienti di varia natura, dai quali è derivato uno stato di grave incertezza che tormenta le due categorie direttamente interessate e che incide ovviamente sull'olivicoltura. Non v'è chi non veda l'urgente necessità di superare questo stato di incertezza nell'interesse generale dell'economia olivicola italiana e di quella meridionale in particolare.

L'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 1527, consente ormai di provvedere ad una regolamentazione più adeguata e conforme alle esigenze della lavorazione frantoiana attraverso una revisione del sistema che attualmente regola la determinazione del prezzo delle sanse vergini per ciascuna campagna olearia, in misura tale da risultare sufficientemente remunerativo per i produttori di sanse e, quindi, indirettamente per gli olivicoltori.

A questo fine è rivolto il presente disegno di legge che ci onoriamo di sottoporvi.

Con l'articolo 1, si attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi il compito di fissare annualmente il prezzo delle sanse vergini di oliva in base alle caratteristiche qualitative delle sanse stesse ed ai costi industriali da sostenere per l'estrazione e per la raffinazione dell'olio.

Le caratteristiche qualitative che contraddistinguono le sanse vergini sono principalmente la resa industriale in olio e la acidità di esse, per cui ci si è riferiti a queste fondamentali caratteristiche.

Con l'articolo 2, si attribuisce ai Comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di Commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, il compito di fissare entro il 30 novembre di ogni anno le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva, di cui tener conto in ciascuna provincia per la produzione della relativa campagna olearia.

Tali medie dovranno essere determinate per l'intero territorio della provincia, ma è lasciata facoltà ai Comitati provinciali dei prezzi di fissare caratteristiche diverse da

zona a zona della medesima provincia qualora ciò sia reso necessario dalla constatata esistenza di notevoli differenze qualitative fra le sanse prodotte nelle varie zone.

È anche attribuita ai Comitati provinciali dei prezzi la facoltà di determinare caratteristiche diverse per le sanse normali e per quelle rimacinate, qualora la produzione di queste ultime rivesta carattere di particolare rilevanza. A questo proposito e al fine di evitare qualunque controversia, si provvede a definire sul piano tecnico le sanse rimacinate.

Infine, si riconosce alle parti la facoltà di derogare alle deliberazioni adottate dai Comitati provinciali dei prezzi in materia di caratteristiche delle sanse vergini e di ricorrere al campionamento in contraddittorio, procedendo quindi alla liquidazione del prezzo in base alle effettive caratteristiche delle singole partite di sansa vergine. Tale deroga viene resa necessaria dalla ovvia considerazione che il determinare caratteristiche medie per le sanse prodotte in ogni provincia ed assumerle come elemento fondamentale per la determinazione del prezzo può dare origine a situazioni assolutamente anomale: infatti, nè presso i frantoi, nè presso le fabbriche di estrazione di olio dalle sanse è possibile ottenere o ricevere rispettivamente sanse di qualità tale da rappresentare un'esatta media ponderale delle diverse qualità di sanse prodotte nella provincia.

Tenuto conto di questo stato di fatto incontestabile, si deve notare che i frantoiani non possono pretendere, in via di diritto, se non il prezzo ufficiale anche se le sanse vendute abbiano caratteristiche migliori rispetto a quelle medie fissate dai Comitati provinciali dei prezzi. Questa circostanza riveste particolare rilievo per il fatto che i contratti di compravendita delle sanse vergini di oliva vengono consuetudinariamente stipulati fra le parti alcuni mesi prima dell'inizio della campagna olearia: alla stipula del contratto si accompagna il versamento di caparre anche cospicue da parte degli industriali estrattori ai frantoiani, i quali restano vincolati a cedere tutta la propria produzione ai loro contraenti, ignoran-

do *a priori*, come del resto è ovvio, quelle che potranno essere le reali caratteristiche delle sanse che essi andranno a consegnare.

Con l'articolo 3, viene confermato il fondamentale criterio già previsto nell'accordo tra venditori e compratori di sanse intervenuto nel 1955, disdettato unilateralmente dal Comitato interministeriale dei prezzi nei diversi provvedimenti adottati in applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1527.

Tale criterio consiste nello stabilire una diretta connessione tra il prezzo che viene stabilito per la sansa vergine ed il prezzo determinatosi sul libero mercato per l'olio rettificato di sansa. In altri termini, il prezzo della materia prima viene fissato d'imperio in base al ricavo che i trasformatori della materia prima realizzano dalla vendita del relativo prodotto finito, stabilendo una equivalenza tra il prezzo della sansa e la quantità di olio di sansa rettificato il cui valore deve essere assunto come base per la determinazione del prezzo della sansa stessa, avuto riguardo alle caratteristiche medie fissate dai Comitati provinciali dei prezzi per le diverse provincie oppure a quelle accertate dalle parti in deroga alla norma generale, nonchè ai costi industriali di produzione da accertarsi annualmente da parte del Comitato interministeriale dei prezzi.

Detta equivalenza, che non può essere determinata *una tantum* per la ben nota dinamica dei costi di produzione, i quali costituiscono un elemento essenziale ai fini della determinazione di un giusto prezzo delle sanse, dovrà essere stabilita dal menzionato Comitato interministeriale dei prezzi entro il 31 ottobre di ogni anno, cioè prima dell'inizio della campagna olearia.

Con l'articolo 4, fatto salvo quanto stabilito con l'articolo 2, ultimo comma, si sancisce il compito del Comitato interministeriale dei prezzi di fissare entro il 31 maggio di ogni anno il prezzo delle sanse vergini prodotte durante la campagna nelle diverse provincie, applicando ai quantitativi di olio stabiliti ai sensi dell'articolo 3 e in base alle caratteristiche medie fissate in ciascuna provincia ai sensi dell'articolo 2,

comma primo, il valore corrispondente alla media delle quotazioni dell'olio rettificato di sansa registrato nei bollettini della Camera di commercio di Bari dal 1° dicembre al 30 aprile della relativa campagna olearia.

La data del 1° dicembre è stata prescelta in quanto essa all'incirca coincide con l'inizio dell'afflusso sul mercato dell'olio di sansa rettificato di nuova produzione, mentre il termine del 30 aprile è stato a sua volta prescelto allo scopo di consentire la più sollecita liquidazione possibile del prezzo della merce ai frantoiani venditori.

Con l'articolo 5, viene stabilito che la percentuale di umidità delle sanse in più o in meno del 25 per cento — generalmente accolta come media — dovrà andare in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consegnata e viene altresì stabilito che i prezzi fissati secondo i criteri precisati dalla legge devono intendersi riferiti a merce resa franca allo stabilimento di estrazione viciniore efficiente.

L'articolo 6, sancisce che i prezzi fissati secondo legge, sono inseriti di diritto nei contratti di compravendita delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti.

Nell'articolo 7, infine, si dispone l'abrogazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, e si indica la data del 1° ottobre 1965 per l'entrata in vigore della nuova legge, affinché essa possa divenire operante, ad ogni effetto, a partire dalla campagna olearia 1965-66. È da tener presente che per la campagna olearia 1964-65 ha trovato integrale applicazione la vigente legge 21 dicembre 1961, n. 1527, mediante l'emanazione della circolare n. 1090, del 25 settembre 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 29 settembre ultimo scorso, con la quale è stata comunicata la deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi circa i criteri da seguire, nelle diverse provincie, per la determinazione del prezzo delle sanse prodotte nella campagna 1964-65.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il prezzo delle sanse vergini di oliva sarà fissato annualmente dal Comitato interministeriale dei prezzi in base alle loro caratteristiche di resa industriale in olio e di acidità, al prezzo dell'olio di sansa di oliva rettificato determinato secondo quanto è stabilito nel seguente articolo 4 ed ai costi industriali da sostenere per la produzione dell'olio di sansa di oliva rettificato.

Art. 2.

I Comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di Commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, fisseranno entro il 30 novembre di ogni anno, con determinazione pubblicata nel foglio per gli annunci legali della provincia, le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva da riferire in ciascuna provincia alla produzione della campagna olearia.

Le medie in parola avranno validità per l'intero territorio della provincia o per le varie zone di essa, qualora gli stessi Comitati lo ritengano necessario in quanto esistano differenze notevoli di caratteristiche da zona a zona.

Inoltre le medie stesse potranno essere fissate distintamente per le sanse normali e per quelle rimacinate, nel caso in cui la produzione di queste ultime abbia particolare rilevanza.

Per sanse rimacinate debbono intendersi quelle derivanti da sanse vergini di oliva che, dopo aver subito una prima spremitura, vengono di nuovo trattate meccanicamente e sottoposte ad una seconda macinazione e conseguente successiva pressione sia che tale lavorazione segua immediatamente la prima pressione, sia che avvenga in un tempo successivo.

Le parti hanno la facoltà di derogare alle deliberazioni adottate dai Comitati provin-

ciali dei prezzi ai sensi dei precedenti comma del presente articolo e di ricorrere al campionamento in contraddittorio, procedendo quindi alla liquidazione del prezzo in base alle effettive caratteristiche delle singole consegne, in relazione all'equivalenza di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

L'equivalenza tra il prezzo di un quintale di sansa vergine di oliva ed i corrispondenti chilogrammi di olio rettificato di sansa, il cui valore è da fissare secondo quanto determinato dal seguente articolo 4, viene stabilita entro il 31 ottobre di ogni anno dal Comitato interministeriale dei prezzi in funzione del diverso grado di acidità, della differente resa industriale in olio delle sansa ed in base ai costi industriali di produzione dell'olio di sansa di oliva rettificato da accertarsi annualmente da parte dello stesso Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 4.

Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2, ultimo comma della presente legge, il Comitato interministeriale dei prezzi fisserà entro il 31 maggio di ogni anno il prezzo delle sansa vergini di oliva prodotte durante la campagna nelle diverse provincie, applicando ai quantitativi di olio stabiliti ai sensi del precedente articolo 3 ed in base alle caratteristiche medie fissate in ciascuna provincia ai sensi del precedente articolo 2, comma primo, il valore corrispondente alla media delle quotazioni dell'olio rettificato di sansa registrato nei bollettini della Camera di commercio di Bari dal 1° dicembre al 30 aprile della relativa campagna olearia.

Art. 5.

Le percentuali di umidità in più o in meno del 25 per cento andranno in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consegnata.

I prezzi fissati secondo i criteri su espressi si intendono per merce resa franco stabilimento di estrazione viciniore efficiente.

Art. 6.

I prezzi così stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti.

Art. 7.

La legge 21 dicembre 1961, n. 1527, è abrogata.

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1965.